

La Giunta regionale
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157
Visto l'art. 11- quaterdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248
Visto l'art. 40 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5
Vista la D.G.R. n. del09.2013
pubblica il seguente:
CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2013/2014

L'esercizio venatorio, nella stagione 2013/2014, è consentito con le seguenti modalità:

1) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA

1.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

- a) nelle giornate del 21 e 22 settembre, su richiesta dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V, esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura:
cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
- b) - dal 29 settembre al 1° dicembre:
lepre comune, minilepre, coniglio selvatico;
- c) - dal 29 settembre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:
pernice rossa, starna;
- d) - dal 29 settembre al 15 dicembre:
fagiano;
- e) - dal 29 settembre al 30 ottobre:
quaglia, tortora;
- f) - dal 29 settembre al 20 gennaio:
germano reale, gallinella d'acqua, alzavola, folaga, fischione;
- g) - dal 2 ottobre al 29 dicembre:
beccaccia, beccaccino, allodola;
- h) - dal 2 ottobre al 26 gennaio:
colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
- i) - dal 2 ottobre al 9 gennaio:
tordo bottaccio, tordo sassello, cesena;
- l) - dal 29 settembre al 26 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:
volpe;
- m) - dal 2 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:
pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, lepre bianca;
- n) - in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa, e nel rispetto dei periodi di prelievo stabiliti dall'ISPRA, di seguito riportati:
capriolo, cervo, muflone, camoscio, daino, cinghiale;

Camoscio

Classe	Periodo
Maschi 2 o più anni	1 agosto - 15 dicembre

Yearling maschio/femmina	
Femmine 2 o più anni Classe 0 maschio/ femmina	1 settembre - 15 dicembre

Muflone

Classe	Zona	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio	ATC	1 agosto - 30 settembre
Tutte	ATC	1 novembre - 30 gennaio
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	CA	1 agosto - 15 dicembre
Tutte	CA	1 settembre - 15 dicembre

Cervo

Classe	Periodo
Femmina e Cl. 0	15 ottobre - 31 dicembre *
Maschio	15 ottobre - 31 dicembre * (1-14 ottobre secondo regolamento**)

NOTA:

* nei distretti di bassa valle il prelievo è consentito fino al 31 gennaio.

** dal 01 al 14 ottobre il prelievo del maschio, a chi pratica l'assegnazione nominativa può essere autorizzato esclusivamente ai sensi di specifico regolamento deliberato da ogni ATC o CA e trasmesso alla Regione, tenendo conto almeno delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di capi pari al 50% del piano dei maschi di classe III;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del distretto;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "accompagnatore" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della l.r. 17/1999, organizzato dalla Provincia in accordo con gli ATC o CA. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "accompagnatore" alla caccia di selezione del cervo. Non è prevista l'equipollenza del suddetto attestato, per le medesime finalità, in altri ATC o CA della Regione Piemonte. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati di abilitazione rilasciati da altre Amministrazioni od organismi, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello di rilascio; il corso deve comunque prevedere le seguenti materie:
- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

Capriolo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	ATC	1 giugno -15 luglio 15 agosto - 30 settembre
Femmina e Cl. 0	ATC*	1 gennaio - 15 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	CA	1 giugno -15 luglio 15 agosto - 15 novembre
Femmina e Cl. 0	CA	15 settembre - 15 dicembre

* Nell'ambito della suddivisione dei periodi i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli Ambiti Territoriali di Caccia.

Daino

Classe	Periodo
Maschio CL I	1 settembre - 30 settembre
Maschio 2 o più anni Yearling maschio	1 novembre - 31 dicembre
Tutte	1 gennaio - 15 marzo

Nota: Nelle AFV e AATV, caratterizzate da una bassa pressione di caccia e nelle quali è previsto l'affiancamento del cacciatore da parte di un accompagnatore incaricato dall'azienda, i periodi di caccia ammessi sono:

cervo: dal 1° settembre al 31 gennaio,

daino: dal 1° settembre al 15 marzo,

muflone: dal 1° agosto al 31 gennaio.

Cinghiale

Classe	Periodo
ST - RO - Maschi	1 giugno - 30 gennaio
Tutte	1 ottobre - 30 gennaio

o) – dal 29 settembre al 29 dicembre o dal 2 novembre al 29 gennaio, anche in forma non selettiva: cinghiale.

1.2. L'esercizio venatorio dal 1° al 30 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:

- volpe e cinghiale a squadre, anche con l'ausilio dei cani;
- ungulati in prelievo selettivo;
- fagiano negli istituti privati della caccia.

1.3. Negli istituti a gestione privata della caccia, il prelievo della specie fagiano, ove la specie è oggetto di incentivazione e di piani numerici di prelievo, è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 30 gennaio, anche con l'ausilio dei cani.

2) CARNIERE

2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune,
- dieci capi delle specie migratorie di cui non più di due beccacce e cinque tortore.

2.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- a) cinghiale: venti capi annuali, con il limite di quattro capi giornalieri in deroga al punto 2.1;
- b) coturnice, pernice bianca, fagiano di monte, lepre bianca: complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, i Comitati di gestione dei C.A. possono limitare il carniere giornaliero ad un capo per ogni specie;
- c) lepre comune: cinque capi annuali;
- d) starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie;
- e) fagiano: trenta capi annuali;
- f) minilepre, coniglio selvatico, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: cinquanta capi annuali per specie, con il limite di dieci capi giornalieri per specie in deroga al punto 2.1..

2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale.

2.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel punto 2.2., non superiore a cinquanta di cui non più di dieci beccacce e venti tortore.

3) GIORNATE E ORARI

3.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della l. 157/1992, il numero di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

3.2. Fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1:

A) negli ATC:

- a) l'attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1, le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono coincidere con le altre forme di caccia;
- c) il prelievo delle specie migratorie, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1, è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, a scelta del cacciatore.

B) nei CA:

- a) l'attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;

b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1, le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia.

C) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata:

a) l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3.3. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

3.4. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

3.5. L'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.

4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

- dal 1° al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,30;
- dal 1° al 26 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,45;
- dal 27 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 7,00 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,45 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 6,30 alle ore 18,30.

5) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

5.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i mezzi di seguito riportati:

a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;

b) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6;

c) arco e falco.

5.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5.3. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, con le limitazioni riportate nelle Istruzioni operative.

5.4. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

L'ASSESSORE
ALL'AGRICOLTURA E FORESTE,
CACCIA E PESCA

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE